



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione  
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Alla Corte dei Conti  
Ufficio di controllo di legittimità sugli atti  
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero  
di Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri  
[controllo.legittimita.pege.ricezioneatti@corteconticert.it](mailto:controllo.legittimita.pege.ricezioneatti@corteconticert.it)

**Oggetto:** RITIRO Ordinanze Commissariali n. 91, 92 e 93 del 14 febbraio 2020

Il Commissario Straordinario Avv. Giovanni Legnini nominato con D.P.C.M. nominato con D.P.C.M. in data 14 febbraio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 24 febbraio 2020 con il numero 295,

**Preso atto** dei rilievi della Corte dei Conti, formulati con note prot. n. 4231 del 27/02/2020 n. 4290 del 28/02/2020 e n. 4406 del 02/03/2020 con cui viene sottolineato che *“in concomitanza con la sottoscrizione dell’Ordinanza da parte del Commissario Farabollini, è stato nominato il nuovo Commissario Legnini con DPCM del 14 febbraio 2020 a decorrere dalla medesima data del provvedimento di nomina. Sicché, a prescindere dal principio di continuità dell’azione amministrativa, la circostanza sopra evidenziata rende opportuna nella specie una valutazione dell’Ordinanza anche da parte dell’attuale Commissario in carica”*;

**Visto** l’art. 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, che prevede che gli organi amministrativi non ricostituiti, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni e possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili;

**Considerata** la costante interpretazione della Corte Costituzionale secondo cui gli organi istituzionali scaduti in regime di prorogatio dei poteri possono adottare solo atti necessari, urgenti e indifferibili (sentenze nn. 81 e 154 del 2015), tenendo conto della *“ragionevolezza e proporzionalità tra provvedimento da assumere e obbligo di non vincolare gli organi successivi alle decisioni adottate in regime di prorogatio”* ( Corte cost. n. 68 del 2010);

**Considerato** che il principio è ribadito nel parere del Consiglio di Stato, Adunanza della Seconda Sezione, 9 maggio 2012, secondo cui l’organo in regime di *prorogatio* deve *“limitarsi all’adozione degli atti di ordinaria amministrazione e di quelli urgenti e indifferibili”*;

**Considerato** che i contenuti delle Ordinanze n. 91, 92 e 93 del 14 febbraio 2020 non presentano i caratteri dell’indifferibilità e devono essere sollecitamente rivalutati nel contesto sistematico delle procedure di semplificazione ed accelerazione introdotte dalla legge 12 dicembre 2019 n. 156;

**Considerato** che le Ordinanze citate in epigrafe, nell’introdurre ampie modifiche alle Ordinanze precedenti, incidono in modo sistematico su molteplici aspetti ed adottano scelte non sempre sorrette da adeguata motivazione rinvenibile in istruttoria;

## CHIEDE

a Codesta Ill.ma Corte la restituzione delle Ordinanze Commissariali di cui all’oggetto, trasmesse con nota prot. CGRTS n. 3370 del 14/02/2020.

Con i più cordiali saluti

Il Commissario Straordinario  
Avv. Giovanni Legnini

Sede istituzionale Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma tel. 06 67795118  
Sede operativa Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925  
[comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it](mailto:comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it) - [commissario.sisma2016@governo.it](mailto:commissario.sisma2016@governo.it)